





# **TUTELA DEI DIRITTI E PRIVACY**

#### FINTECH SOFTWARE DEVELOPER

Avv. Daniel Guarnieri

II - Tutela giuridica e quadro normativo di riferimento
18 novembre 2021









### Struttura del GDPR



Regolamento (UE) 2016/679 – 99 articoli – 173 Considerando

CAPO I: Disposizioni generali

CAPO II: Principi

CAPO III: Diritti dell'interessato

CAPO IV: Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

CAPO V: Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

CAPO VI: Autorità di controllo indipendenti

CAPO VII: Cooperazione e coerenza

CAPO VIII: Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

CAPO IX: Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

CAPO X: Atti delegati e atti di esecuzione

CAPO XI: Disposizioni finali



## Disposizioni generali



#### Oggetto e finalità (art. 1)

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla <u>protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,</u> nonché norme relative alla <u>libera circolazione di tali dati</u>. (chiave di lettura di tutto il GDPR).

#### Ambito di applicazione materiale (art. 2)

Il presente regolamento si applica al <u>trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio</u> o destinati a figurarvi.

Il presente regolamento **non si applica** ai trattamenti di dati personali:

- a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE (politica estera e sicurezza comune);
- c) <u>effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;</u>
- d) effettuati <u>dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati</u> o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.



## Disposizioni generali



#### Ambito di applicazione territoriale (art. 3)

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato <u>nell'ambito delle attività</u> di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di <u>interessati che si trovano</u> <u>nell'Unione</u>, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano (P.pio di Targeting):


- a) <u>l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione</u>, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
- b) <u>il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno</u> dell'Unione.

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.



### I soggetti coinvolti









«dato personale» (art. 4.1): qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

**«trattamento» (art. 4.2.)**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.





**«titolare del trattamento» Data Controller (art. 4.7)**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

**«responsabile del trattamento» Data Processor (art. 4.8)**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che <u>tratta dati personali per conto del titolare del trattamento</u>.

**«interessato» Data Subject** (si ricava dalla definizione di dato personale): è la <u>persona fisica alla quale i dati si riferiscono</u>.

«designato/incaricato del trattamento» (art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003): il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.





**«categorie di dati particolari» (art. 9)**: dati personali che rivelino <u>l'origine razziale o etnica</u>, le <u>opinioni politiche</u>, le <u>convinzioni religiose o filosofiche</u>, o <u>l'appartenenza sindacale</u>, nonché trattare <u>dati genetici</u>, <u>dati biometrici</u> intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla <u>salute</u> o alla <u>vita sessuale</u> o <u>all'orientamento sessuale</u> della persona.

**«dati genetici» (art. 4.13)**: i dati personali relativi alle <u>caratteristiche genetiche ereditarie</u> o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

**«dati biometrici» (art. 4.14)**: i dati personali <u>ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche</u> o <u>comportamentali</u> di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

**«dati relativi alla salute» (art. 4.15)**: i dati personali attinenti alla <u>salute fisica o mentale</u> di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.





**«anonimizzazione»**: esclusivamente <u>quando il titolare non è in grado in nessun modo di risalire al dato specifico di un interessato</u> perché non possiede più, o non ha mai posseduto, le informazioni complete.

**«pseudonimizzazione» (art. 4.5)**: i dati personali <u>non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive</u>, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

**«profilazione» (art. 4.4)**: qualsiasi forma di <u>trattamento automatizzato</u> di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali <u>per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica</u>, in particolare per <u>analizzare o prevedere</u> aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.





**«violazione dei dati personali» (art. 4.12)**: la <u>violazione di sicurezza</u> che comporta accidentalmente o in modo illecito la <u>distruzione</u>, la <u>perdita</u>, la <u>modifica</u>, la <u>divulgazione non autorizzata</u> o <u>l'accesso ai dati personali trasmessi</u>, conservati o comunque trattati.

«responsabile della protezione dei dati personali» Data Protection Officer (DPO): persona esperta nella protezione dei dati, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all'interno di un'azienda, di un ente o di una associazione, affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente.



### Relazioni giuridiche tra i soggetti coinvolti



